

Codice A1607C

D.D. 14 aprile 2023, n. 271

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune Asti (AT) - Intervento: realizzazione nuovo capannone produttivo, previa demolizione di vecchie strutture fatiscenti in località Valgera n. 110/A, N.C.T. foglio 48 mappali 135 (parte), 173, 136 (parte). Autorizzazione paesaggistica



ATTO DD 271/A1607C/2023

DEL 14/04/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune Asti (AT) – Intervento: realizzazione nuovo capannone produttivo, previa demolizione di vecchie strutture fatiscenti in località Valgera n. 110/A, N.C.T. foglio 48 mappali 135 (parte), 173, 136 (parte). Autorizzazione paesaggistica

Vista l'istanza pervenuta dal *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7

dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004,

esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE
(A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Classif. 11.100/GESP/1022/2022/A/A1600A

Rif. n. 164067/A1600A del 28/12/2022

164217/A1600A del 28/12/2022

9285/A1600A del 24/01/2023

10120/A1600A del 25/01/2023

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: ASTI (AT)

Intervento: Realizzazione di un nuovo capannone produttivo, previa demolizione di vecchie strutture fatiscenti in località Valgera n.110/A, N.C.T. foglio 48 mappali 135 (parte), 173, 136 (parte)

Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 28/12/2022, ed acquisita con prot. n. 164067/A1600A e n. 164217/A1600A, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione allegata all'istanza che contiene una disamina degli aspetti paesaggistici di cui al D.P.C.M. 12/12/2005,

visti gli atti integrativi pervenuti tramite PEC dal richiedente in data 24/01/2023, acquisiti con prot. n. 9285/A1600A, e la successiva nota del progettista incaricato acquisita con prot. 10120/A1600A del 25/01/2023,

considerato che l'intervento per cui è fatta istanza consiste nella demolizione di due degli esistenti fabbricati insistenti sulle aree di proprietà del richiedente, in quanto ammalorati, e nella sostituzione di questi ultimi con un nuovo capannone ad uso magazzino, con superficie lorda di

pavimento indicata pari a 3.823 mq, per una volumetria di 21.790 mc circa; è invece prevista la conservazione della palazzina uffici ivi presente;

l'intervento in oggetto costituisce il lotto 1 di un più vasto intervento di trasformazione di cui al P.E.C.L.I. denominato [REDACTED] per il quale peraltro, come si apprende dalla documentazione integrativa, non risulta sottoscritta la relativa convenzione;

il progetto generale del P.E.C.L.I. e le opere di urbanizzazione erano stati autorizzati ai sensi della normativa in epigrafe con Determina Dirigenziale regionale n. 8 del 19/01/2015, escludendo i progetti dei singoli lotti tra cui il lotto in esame, che presentava, tra l'altro, una diversa configurazione dei volumi edilizi;

il capannone ora proposto è realizzato con pannelli prefabbricati di colore sabbia e copertura in struttura metallica a sei falde inclinate, su cui verranno posizionati pannelli fotovoltaici, questi ultimi schermati dal parapetto strutturale di coronamento del capannone; i serramenti sono previsti in alluminio e di colore bianco;

è prevista altresì la sistemazione delle aree di pertinenza, delimitate con recinzione metallica su muretti in calcestruzzo armato, mediante asfaltatura dei piazzali e realizzazione di aree a verde di lotto e di parcheggi, ombreggiati da essenze arboree lungo la recinzione verso la ss 457,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto risulta ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto della Strada dei Vini ...(...)*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B019 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che l'intervento contribuisce nel complesso al miglioramento della qualità architettonica dell'ambito produttivo e del lotto in particolare, allo stato attuale caratterizzato da fabbricati in stato di forte degrado,

il nuovo volume edilizio si integra - per dimensioni, linguaggio architettonico, lineare ed essenziale, e cromie previste - nell'edificio produttivo ivi esistente, senza determinare impatti visivi tali da compromettere sensibilmente la percezione del contesto agrario circostante,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- venga realizzata – a completamento di quanto previsto lungo i lati est, sud ed ovest del lotto di intervento - una quinta verde lungo il bordo nord dell'area di intervento, preferibilmente mediante piantumazione di una siepe, a mitigazione visiva del nuovo volume percepibile dalla strada e quale delimitazione del tassello produttivo rispetto alle aree ad uso agricolo circostanti
- per le opere a verde si raccomanda l'uso di specie a pronto effetto, provvedendo altresì a garantire le necessarie cure culturali per assicurare il completo attecchimento della vegetazione di nuovo impianto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Tavola di inquadramento urbanistico e catastale</i>	TAV 1a INQUADRAMENTO.pdf.p7m
2	<i>TAV 3 del PECLI APPROVATO: indicazioni di piano</i>	TAV 1b PROGETTO DI PECLI.pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica - aggiornamento settembre 2022</i>	RELAZIONE-PAESAGGISTICA-AGG_01.09.22.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico: Tavola di rilievo</i>	TAV 2 RILIEVO.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico: Tavola di progetto</i>	TAV 3 PROGETTO.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico: Tavola di raffronto</i>	TAV 4 RAFFRONTO.pdf.p7m
7	<i>Documentazione fotografica</i>	Doc Foto.pdf.p7m
8	<i>Viste 3D e fotoinserimenti</i>	TAV 5 VISTE 3D.pdf.p7m
9	<i>Relazione tecnica Tabelle quantitative Documentazione fotografica</i>	ALL_A Relazione TECNICA E DOC FOTO.pdf
10	<i>Relazione Paesaggistica – Aggiornamento 18 Gennaio 2023</i>	RELAZIONE-PAESAGGISTICA-AGG_2023.pdf
11	<i>Nota di chiarimento del professionista incaricato in merito alle nuove volumetrie</i>	e-mail.pdf

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina SILVA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.